



PERCORSO INPS

QUESTIONARIO 17

Testo della domanda	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Feedback risposta sbagliata
---------------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------------

In materia penale l'analogia è...	Vietata	Consentita solo in bonam partem per le scriminanti espressione di principi generali dell'ordinamento e che non abbiano carattere di eccezionalità	Sempre consentita	Consentita solo in bonam partem per le cause di estinzione del reato e della pena	La risposta corretta è la n. 2 L'analogia è criterio interpretativo della legge previsto dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Secondo tale criterio, nell'interpretazione della legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore. Prevale dunque il criterio letterale e, in via graduata, il ricorso alla "voluntas legis". Se, tuttavia, una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, il legislatore consente che si abbia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (c.d. analogia legis) e, se il caso rimane ancora dubbio, si fa ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (c.d. analogia iuris). Il legislatore dunque espressamente contempla la sussistenza di "lacune" ordinamentali e normative che possono essere colmate dal Giudice mediante il ricorso alla analogia nelle due forme citate. Nel diritto penale vige, per espressa previsione normativa fissata nell'art. 14 delle preleggi, nonché nell'art. 25, 2 co., Cost., il divieto di analogia, ovvero il divieto di creazione di fattispecie penali incriminatrici per via analogica, onde riservare al legislatore il monopolio per la creazione di nuove ipotesi di reato. Stando all'art. 14 delle preleggi «le leggi penali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati». Sicché, nel nostro ordinamento giuridico, esiste il divieto di applicazione analogica per le norme penali in senso stretto (che prevedono reati e relative sanzioni) e per le altre disposizioni che, integrando tali norme, comunque limitano i diritti del soggetto (c.d. divieto di analogia in malam partem). Il divieto di analogia ha tuttavia carattere relativo e riguarda solo le norme incriminatrici. Da parte della dottrina, è generalmente ammessa la analogia in bonam partem, vale a dire per le scriminanti che non abbiano carattere eccezionale e che siano espressione di principi generali dell'ordinamento. È invece preclusa:
-----------------------------------	---------	---	-------------------	---	---

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">- per le cause di non punibilità in senso stretto- per le cause speciali di non punibilità- e per le cause di estinzione della pena e del reato |
|--|--|--|--|--|---|

Secondo il principio di legalità nuove ipotesi di reato possono essere previste da...	I regolamenti comunali	Le leggi regionali	La legge	Le ordinanze comunali	La risposta corretta è la n. 3 Principio fondante il sistema penale è il principio di legalità. In forza di tale principio, che trae fondamento nell'art. 25 Cost., nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Al pari, l'art. 1 c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Analogamente, l'art. 199 c.p., con riguardo alle misure di sicurezza, prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge fuori dei casi da essa stabiliti. È importante sottolineare che il principio di legalità trova applicazione anche rispetto alle misure di prevenzione disciplinate dal c.d. codice antimafia (D.Lgs. N. 159 del 2011), in ossequio ai principi di diritto espressi dalla Corte e.d.u. nella sentenza De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 alla quale hanno fatto seguito le pronunce nn. 24 e 25 del 2019 della Corte costituzionale. Esso, a sua volta, si articola in diversi corollari. Ne costituiscono espressione, infatti: - il principio di tassatività e di determinatezza della fattispecie, secondo il quale la legge deve prevedere in modo puntuale le condotte penalmente sanzionate, con caratteri di tipicità e determinatezza in modo tale che il soggetto sia reso edotto dei fatti costituenti reato - il principio di irretroattività della legge penale, secondo il quale non è punibile una condotta che non sia prevista come reato dalla legge al tempo in cui è stata posta in essere - ed il principio di riserva di legge Con riferimento a quest'ultimo, l'art. 25, 2 co., Cost. individua nella legge la fonte abilitata a regolare la materia penale attribuendo al potere legislativo il compito di stabilire ciò che costituisce reato, con
---	------------------------	--------------------	----------	-----------------------	--

					conseguente esclusione dal novero delle fonti delle fattispecie incriminatrici e delle sanzioni di quelle non aventi rango di legge (leggi regionali, regolamenti, consuetudine). Al principio della riserva di legge in materia penale è quindi collegato il già citato divieto di analogia.
--	--	--	--	--	--

Secondo il principio di irretroattività della legge penale...	Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso	Nessuno può essere punito più severamente per un fatto previsto come reato dalla legge in vigore successivamente al tempus commissi delicti	Un soggetto può essere punito in forza di una pena prevista dalla legge ma entrata in vigore successivamente al tempus commissi delicti	Se la legge in vigore al momento della emanazione della sentenza di condanna e quella in vigore al tempo del commesso reato sono diverse si applica quella che dispone la pena più severa	La risposta corretta è la n. 1 Corollario fondamentale del principio di legalità è il principio di irretroattività della legge penale. Tale principio trova il suo fondamento nell'art. 25, 2 co., Cost., nonché, in via generale, nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, che fissa la fondamentale regola secondo la quale la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. In ambito penale, l'art. 2 c.p. disciplina compiutamente il fenomeno della successione di leggi nel tempo prendendo in esame anche il caso in cui il trattamento normativo sia in favore o deteriore rispetto a quello vigente al momento del commesso reato. In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, 1 co., c.p., in nessun caso un soggetto può essere punito per un fatto posto in essere quando, all'epoca in cui fu commesso, non era previsto dalla legge come reato. La risposta n. 2 è evidentemente scorretta nella misura in cui contempla l'ipotesi in cui taluno sia punito (irrilevante il riferimento al "più severamente") per un fatto previsto come reato, successivamente al tempo in cui è stato commesso. Per le medesime ragioni, non può essere corretta la risposta n. 3, posto che il principio di irretroattività riguarda non solo la individuazione della condotta sanzionata penalmente, ma anche la pena. Quanto alla risposta n. 4, è scorretta ove prevede la applicabilità della normativa sopravvenuta sfavorevole, vigendo nell'ordinamento il principio opposto. L'art. 2, 2 co., c.p. disciplina infatti il caso in cui il fatto era previsto dalla legge come reato nel tempo in cui fu commesso, ma al momento in cui dev'essere applicata la sanzione penale sia sopravvenuta una nuova legge in forza della quale il fatto non costituisce più reato. In tale ipotesi, per espressa previsione normativa, si applica la legge nuova e più favorevole; se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Si applica,
---	---	---	---	---	--

					dunque, il principio della retroattività della legge sopravvenuta, ove più favorevole. L'art. 2, 4 co., c.p. prende in considerazione infine il caso in cui una determinata condotta costituisca sempre reato e rispetto alla quale venga modificato nel tempo il trattamento sanzionatorio. Anche in questo caso la regola è che si applica retroattivamente la legge più favorevole, salva l'intangibilità del giudicato. Viceversa, nel caso in cui la legge successiva sia più severa, continuerà ad applicarsi la legge precedente più favorevole, con la conseguenza che la successiva sarà pertanto irretroattiva.
--	--	--	--	--	---

Le pene principali previste per i delitti sono...	L'ergastolo, la reclusione e la multa	L'arresto e l'ammenda	La reclusione e l'ammenda	L'ergastolo, l'arresto e la multa	La risposta corretta è la n. 1 Le due categorie di reati previste dal codice penale, nonché da altre disposizioni di legge che prevedono fattispecie incriminatrici, sono i delitti e le contravvenzioni. Per quanto la dottrina abbia cercato di individuare criteri distintivi di carattere sostanziale, il criterio distintivo fra le due categorie di reati è esclusivamente formale e si basa sulla tipologia di sanzione prevista in astratto dal legislatore. L'art. 17 c.p. indica infatti in modo puntuale quali sono le pene principali previste per i delitti e quali quelle previste per le contravvenzioni. L'art. 39 c.p. d'altra parte stabilisce che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni "secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice". Tenendo a mente che sono pene principali detentive (cioè restrittive della libertà personale) l'ergastolo, la reclusione e l'arresto, mentre sono pene principali pecuniarie (consistenti nel pagamento allo Stato di una determinata somma di denaro) la multa e l'ammenda, la tipologia della pena astrattamente prevista dal legislatore individua formalmente le due categorie. Nello specifico, le pene principali per i delitti sono l'ergastolo, la reclusione e la multa. L'ergastolo è pena detentiva perpetua così definita dall'art. 22 c.p. La reclusione è pena detentiva che può estendersi da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni, ai sensi dell'art. 23 c.p. La multa è pena pecuniaria e consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro non inferiore, ad oggi, a 50 euro e non superiore a 50.000 euro, ai sensi dell'art. 24 c.p.
---	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------------	--

Le pene principali previste per le contravvenzioni sono...	L'ergastolo, la reclusione e la multa	L'arresto e l'ammenda	La reclusione e l'ammenda	L'ergastolo, l'arresto e la multa	La risposta corretta è la n. 2 L'art. 17 c.p. individua in modo esplicito quali sono le pene principali previste per le contravvenzioni. Le pene principali per queste ultime sono l'arresto e l'ammenda. Più precisamente, l'arresto è la pena principale detentiva, vale a dire limitativa della libertà personale, prevista per le contravvenzioni e può estendersi ai sensi dell'art. 25 c.p. da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre anni. Va tenuta distinta dall'arresto in flagranza o quasi flagranza di reato che può essere obbligatorio o facoltativo e che è misura precautelare prevista dagli artt. 380-383 c.p.p. L'ammenda, invece, è pena principale pecuniaria per le contravvenzioni. Consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro che può essere, al momento, ai sensi dell'art. 26 c.p., non inferiore a venti euro e non superiore a 10.000 euro. Va tenuta distinta dalla "ammenda" prevista quale sanzione tipicamente "processuale" consistente nel versamento di una somma di denaro alla omonima cassa delle ammende conseguente alla inammissibilità del ricorso per cassazione presentato, ad esempio, per motivi non consentiti dalla legge (v. art. 616 c.p.p.)
--	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------------	--

Le pene accessorie sono...	Applicate sempre discrezionalmente dal giudice	Applicate dal giudice, solo in caso di delitto doloso	Previste dalla legge sia per i delitti che per le contravvenzioni	Previste per i delitti puniti con la sola pena della reclusione	La risposta corretta è la n. 3 Le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali si distinguono in pene principali e pene accessorie a seconda che la pena, prevista fra un minimo ed un massimo c.d. edittale, debba essere determinata dal Giudice in sentenza (pene principali), ovvero consegua per legge alla condanna (pene accessorie). Le pene accessorie, come le pene principali, sono previste sia per i delitti, che per le contravvenzioni. Diversamente dalle pene principali però, che vengono applicate dal Giudice con la sentenza di condanna, le pene accessorie conseguono di diritto alla sentenza di condanna, come effetti penali di essa come espressamente statuisce l'art. 20 c.p. Il codice, inoltre, stabilisce quali sono le pene accessorie per i delitti, diversificandole in ordine alla pena principale inflitta, e per le contravvenzioni (art. 19 c.p.). Ad esempio, fra le più frequenti, costituisce pena accessoria per i delitti l'interdizione dai pubblici uffici che consiste nel privare il condannato di una serie di diritti soggettivi attivi e passivi, elencati tassativamente dall'art. 28 c.p. Essa consegue "per legge", ai sensi dell'art. 29 c.p., in caso di condanna per delitto alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni (in tal caso, l'interdizione è perpetua). In caso di condanna per delitto alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (in tal caso, l'interdizione è temporanea ed ha una durata di cinque anni, laddove, in via generale ai sensi dell'art. 28 c.p., l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non può avere una durata inferiore ad un anno, nè superiore a cinque). La dichiarazione di abitudine o professionalità nel delitto o di tendenza a delinquere importa altresì la interdizione perpetua.
----------------------------	--	---	---	---	---

La pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna...	È prevista per i soli delitti	È prevista per le sole contravvenzioni	È prevista sia per i delitti, che per le contravvenzioni	Non è prevista dall'ordinamento	La risposta corretta è la n. 3 Le pene accessorie sono, al pari delle pene principali, previste dal codice. Alcune sono previste per i delitti, e sono elencate nell'art. 19 c.p. Esse sono: - l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea (artt. 28-29 c.p.) - l'interdizione da una professione o da un'arte (artt. 30-31 c.p.) - l'interdizione legale (art. 32 c.p.) - l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.) - l'incapacità di contrattare con la P.A. (artt. 32 ter-32 quater c.p.) - l'estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro (art. 32 quinquies c.p.) - la decadenza o la sospensione della potestà genitoriale (art. 34 c.p.) Sono pene accessorie previste per le contravvenzioni, invece: - la sospensione dell'esercizio di una professione o di un'arte (art. 35 c.p.) - la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese (art. 35 bis c.p.) Per espressa previsione normativa, la pubblicazione della sentenza di condanna, prevista dall'art. 36 c.p., è pena accessoria prevista sia per i delitti che per le contravvenzioni, ai sensi del penultimo comma dell'art. 19 c.p. È importante sottolineare, sotto il profilo processuale, che tale pena accessoria non consegue alla condanna che applica la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) che non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.
---	-------------------------------	--	--	---------------------------------	--

I reati si distinguono in...	Illeciti amministrativi e penali	Delitti e contravvenzioni	Dolosi e colposi	Illeciti civili o penali a seconda della sanzione irrogata	La risposta corretta è la n. 2 L'art. 39 c.p. divide i reati in due fondamentali categorie, delitti e contravvenzioni, a seconda della specie di pena astrattamente irrogata dal legislatore. Non possono accogliersi le ulteriori opzioni delle altre risposte. Innanzitutto, non deve confondersi l'illecito penale (reato, delitto o contravvenzione che sia) con l'illecito amministrativo e quello civile. Del tutto errato inoltre il riferimento corrente al "reato penale". Il reato è "solo" penale. Gli illeciti civili e gli illeciti amministrativi sono quei fatti illeciti a fronte dei quali l'ordinamento prevede la irrogazione di una sanzione civile appunto, ovvero amministrativa, non già di una sanzione "criminale". Giova precisare che con i D.Lgs. nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, emanati a seguito della Legge delega n. 67 del 28 aprile 2014, il legislatore ha operato una profonda depenalizzazione. L'aspetto di rilievo è rappresentato proprio dalla trasformazione in illecito civile o amministrativo di ipotesi precedentemente costituenti reato, prevedendo sanzioni di natura pecuniaria. La classificazione, inoltre fra delitti colposi e dolosi -di cui alla risposta 3- non è esaustiva e costituisce solo una di quelle possibili in relazione all'elemento psicologico del reato.
------------------------------	----------------------------------	---------------------------	------------------	--	--

Secondo la teoria della tripartizione, elementi costitutivi del reato sono...	Condotta, evento e nesso causale	Elemento oggettivo, soggettivo ed anti giuridicità	Il dolo, la colpa e la preterintenzione	L'elemento oggettivo, soggettivo e le circostanze	La risposta corretta è la n. 2 In generale, le due principali teorie elaborate dalla dottrina penalistica ad oggetto la struttura del reato sono la teoria della bipartizione e la teoria della tripartizione. Entrambe si occupano di individuare gli elementi costitutivi del reato, vale a dire quelli senza i quali la fattispecie penale non sussiste. Comune entrambe le teorie sono accomunate dalla individuazione di due elementi fondamentali: l'elemento oggettivo (o materiale del reato) e l'elemento soggettivo (o psicologico). Diverso è il peso, invece, che le due teorie attribuiscono all'ulteriore elemento della anti giuridicità, vale a dire la contrarietà del fatto all'ordinamento giuridico. Tale aspetto assume rilevanza essenzialmente ai fini della collocazione, nella teoria generale del reato, delle c.d. cause di giustificazione. Secondo la teoria della tripartizione, in particolare, gli elementi costitutivi del reato sono l'elemento oggettivo, l'elemento psicologico e l'anti giuridicità. Dolo, colpa e preterintenzione, invece, sono criteri di imputazione soggettiva del fatto reato nei quali può articolarsi l'elemento soggettivo del reato. La risposta n. 4 non può ritenersi corretta perché le circostanze del reato, attenuanti o aggravanti, non sono elementi costitutivi bensì accidentali del reato, incidendo non già sulla sua sussistenza, quanto su aspetti fattuali ulteriori (anche esterni alla condotta, ovvero all'evento) dalle quali dipende un'attenuazione (circostanze attenuanti) o un inasprimento (circostanze aggravanti) del trattamento sanzionatorio.
---	----------------------------------	--	---	---	---

Secondo la teoria della tripartizione, le cause di giustificazione ...	Escludono l'elemento oggettivo del reato	Escludono l'elemento soggettivo del reato	Escludono l'antigiuridicità	Escludono l'imputabilità	La risposta corretta è la n. 3 Secondo la teoria della tripartizione il fatto-reato è costituito da: 1) elemento oggettivo (o materiale) 2) elemento soggettivo (o psicologico) 3) e antigiuridicità Per antigiuridicità si intende il giudizio di disvalore che l'ordinamento giuridico attribuisce a condotta ed evento, altrimenti neutri, qualificandoli come tali, cioè contra ius. Secondo la teoria della tripartizione, dunque, l'antigiuridicità si pone quale elemento costitutivo del reato (o elemento valutativo del fatto) in grado di attribuire un valore agli elementi descrittivi del fatto (condotta ed evento), altrimenti neutri. Per l'effetto, le cause di giustificazione che sono: - il consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.) - l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) - la legittima difesa (art. 52 c.p.) - l'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) - e lo stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p., escludono l'antigiuridicità. Il fatto è tipico, ma non è antigiuridico e il suo autore non ne risponde penalmente. Per la teoria della bipartizione, che individua quali elementi costitutivi del reato l'elemento oggettivo e quello soggettivo, l'antigiuridicità costituisce l'in se del reato, la sua essenza, e le cause di giustificazione, ove sussistenti, rappresentano elementi negativi del fatto, che impediscono dunque la riconducibilità della fattispecie concreta in quella tipica.
--	--	---	-----------------------------	--------------------------	---

L'elemento oggettivo del reato si compone di...	Condotta, evento e nesso di causalità	Condotta ed evento	Nesso causale nei reati di evento	La sola condotta, nei reati a forma libera	La risposta corretta è la n. 1 Fra gli elementi costitutivi del reato, l'elemento oggettivo (o materiale) del reato è costituito a sua volta dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità che lega l'una all'altro. Analizzandoli partitamente, la condotta può definirsi il comportamento materiale umano, commissivo (se consistente in un "fare") o omissivo (se consistente in un "non fare") descritto dalla norma penale incriminatrice che deve essere posto in essere dall'autore del fatto. In relazione alla condotta, i reati possono distinguersi in diverse categorie. Ci sono reati a forma libera, o causalmente orientata, vale a dire reati nei quali la condotta può attuarsi nelle più svariate forme, rimesse alla libertà d'agire del soggetto attivo, purché in grado di cagionare l'evento previsto dalla norma. Ne costituisce esempio il delitto di omicidio previsto dall'art. 575 c.p. che punisce la condotta di "chiunque cagiona la morte di un uomo..". Risponde del reato chiunque, in qualsiasi modo, cagioni la morte di un uomo. Al contrario, ci sono reati a forma vincolata, cioè quei reati nei quali il legislatore prescrive specifici aspetti modali della condotta attraverso cui commettere l'illecito. Ne costituisce esempio la truffa, prevista dall'art. 640 c.p., la cui condotta lesiva del patrimonio del soggetto passivo deve consistere in "artifici e raggiri". Altra fondamentale distinzione è quella già accennata fra reati commissivi, reati omissivi, reati commissivi mediante omissione (o reati omissivi impropri). In questi ultimi, il legislatore equipara il non aver posto in essere una determinata azione che si ha l'obbligo giuridico di porre in essere alla causazione dell'evento, naturalistico o giuridico, che si sia verificato in ragione della condotta omissiva.
---	---------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	--

I criteri di imputazione soggettiva del reato sono...	Il dolo e la colpa	Il dolo, la colpa e la preterintenzione	Il dolo e la responsabilità oggettiva	Il dolo diretto ed il dolo eventuale	La risposta corretta è la n. 2 I criteri di imputazione soggettiva del reato sono i criteri in forza dei quali, dal punto di vista soggettivo o psicologico, il fatto reato può essere imputato al suo autore. Per espressa previsione normativa, infatti, un fatto materiale, per quanto corrispondente alla fattispecie descritta dalla norma penale incriminatrice sotto il profilo fattuale, deve essere necessariamente ricondotto al suo autore da un punto di vista psicologico. Nessuno, infatti, può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non lo ha commesso con coscienza e volontà. L'art. 43 c.p. prevede che l'elemento psicologico, vale a dire l'elemento soggettivo del reato, possa assumere le forme del dolo, della colpa e della preterintenzione. La riconducibilità del fatto al suo autore, commesso con coscienza e volontà, implica la esclusione nel nostro ordinamento penalistico, di ipotesi di responsabilità oggettiva (risposta 3). Il dolo, a sua volta, può articolarsi in diverse forme, quali il dolo diretto ed il dolo eventuale (risposta 4).
---	--------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Nei reati di evento...	L'evento è da intendersi in senso giuridico	L'evento è tipico ed è previsto dalla fattispecie di parte speciale	Non è configurabile il tentativo	È esclusa la punibilità se l'evento non si verifica	La risposta corretta è la n. 2 L'elemento oggettivo o materiale del reato si compone a sua volta di condotta, evento e nesso causale. L'evento nel reato ha una importanza fondamentale perchè è nell'evento che si identifica la lesione (o la messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice. L'evento è il "risultato" effettuale della condotta. Tradizionalmente, nei reati può aversi un evento inteso in senso "naturalistico" o "giuridico". L'evento è naturalistico nel caso in cui la condotta abbia determinato una modificazione della realtà esterna apprezzabile (ad es. nell'omicidio l'evento è naturalistico ed ha natura fisiologica, cioè l'interruzione della vita di un uomo). In tal caso l'evento è specificamente previsto dalla fattispecie incriminatrice. Diversamente, l'evento è "giuridico" qualora coincida l'offesa, ovvero con la messa in pericolo del bene protetto dalla fattispecie di parte speciale, ma tale risultato resta confinato esclusivamente ad una dimensione giuridica, non è "materialmente" apprezzabile. Stando a tale nozione di evento, non vi sono reati privi di evento, sempre sussistendo l'evento in senso giuridico, anche ove manchi evento inteso in senso naturalistico. La differenza fra evento inteso in senso naturalistico ed evento inteso in senso giuridico è inoltre alla base di una ulteriore distinzione fra reati di evento, in cui l'evento è tipico ed è previsto dalla fattispecie di parte speciale e quindi il reato non si perfeziona laddove l'evento non si verifichi (ad es. gli atti persecutori, art. 612 bis c.p.) e i reati di mera condotta, in cui la fattispecie risulta integrata mediante il verificarsi della sola condotta tipica prevista dal legislatore (ad es. l'evasione art. 385 c.p.).
------------------------	---	---	----------------------------------	---	---

L'evento nel reato è...	Naturalistico	Giuridico	Naturalistico, nei reati di mera condotta	Giuridico, nei reati c.d. di mera condotta	La risposta corretta è la n. 4 L'evento nel reato può essere inteso in senso "naturalistico" o in senso "giuridico" a seconda che determini una modificazione dello status quo percepibile materialmente ab externo. I reati c.d. di mera condotta sono quei reati rispetto ai quali il legislatore qualifica penalmente rilevante la condotta posta in essere, in sè lesiva del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di parte speciale, pur in assenza di evento c.d. naturalistico. Pertanto, suol dirsi che in tali ipotesi, non essendovi evento naturalistico, l'evento è solo giuridico.
-------------------------	---------------	-----------	---	--	--

Nei reati propri...	La condotta può essere commessa da chiunque	La condotta può essere realizzata solo da parte di un soggetto che riveste una specifica qualifica, funzione, ruolo o posizione	La condotta è a forma libera	Non è configurabile il tentativo	La risposta corretta è la n. 2 Essendo il reato un fatto umano volontario, ne deriva che solo un soggetto persona fisica può porre in essere un comportamento previsto astrattamente dalla legge come reato. Le condizioni soggettive (età, limitazioni della capacità di intendere e di volere) incidono sulla imputabilità del soggetto attivo del reato, ovvero sulla punibilità del fatto, ma non sulla sussistenza del reato. Ad ogni modo, ci sono dei reati che possono essere commessi da "chiunque". In tal caso, si parla di reati "comuni". Il tenore letterale della norma penale di parte speciale è utile a tal fine proprio perché la fattispecie allude ad un comportamento che può essere realizzato indifferentemente da "chiunque" (es. omicidio: l'art. 575 recita "chiunque cagiona la morte di un uomo..."). Vi sono poi taluni reati che possono essere commessi solo da chi rivesta una particolare posizione o qualifica. Ad es., i reati contro la PA commessi da parte di soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio previsti dagli artt. 314 segg. c.p. sono reati propri. I reati propri possono inoltre distinguersi in reati propri "esclusivi" o "non esclusivi" a seconda che il fatto tipico, in mancanza del possesso da parte dell'autore delle qualità personali previste dalla norma penale, diventi lecito (reato proprio esclusivo), ovvero configuri una diversa fattispecie (reato proprio non esclusivo). Il più classico esempio è rappresentato dal peculato, previsto dall'art. 314 c.p. La norma punisce la condotta del PU o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o di altri beni mobili di cui abbia disponibilità in ragione dell'ufficio o del servizio. La medesima condotta tipica, posta in essere da "chiunque" si appropri di denaro o beni mobili altrui di cui abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, integra la diversa ipotesi della appropriazione indebita prevista dall'art. 646 c.p.
---------------------	---	---	------------------------------	----------------------------------	--

Nei reati commissivi...	La condotta consiste in un "fare"	L'evento può essere solo naturalistico	La condotta consiste in un "non fare"	La condotta è a forma libera	La risposta corretta è la n. 1 Il reato consiste in un comportamento umano volontario al cui verificarsi il legislatore prevede l'irrogazione di una sanzione penale. Diversi sono i criteri che la dottrina sostanziale penalistica ha elaborato, onde classificare i reati in diverse categorie concettuali, i cui caratteri siano comuni. A seconda della condotta descritta dalla fattispecie di parte speciale, i reati (delitti o contravvenzioni che siano), alla luce di un criterio distintivo fra i più comuni, possono classificarsi in reati commissivi, omissivi ed omissivi impropri (o commissivi mediante omissione, secondo la previsione normativa di cui all'art. 40, 2° co., c.p.). Con riguardo ai reati commissivi, la fattispecie incriminatrice pone a carico dell'agente un comportamento attivo, una condotta "di fare", descrittiva di qualsivoglia movimento dell'uomo in grado di determinare una modificazione della realtà esterna (es. omicidio art. 575 c.p.). In tal caso, trattasi di reato commissivo cui consegue il verificarsi di un evento "naturalistico". Tuttavia, non è escluso che possano qualificarsi reati commissivi anche quei reati privi di evento in senso naturalistico, bensì meramente giuridico. Ai fini della natura commissiva o omissiva dell'illecito vi è quindi il contenuto descrittivo della condotta, rispettivamente di "fare" o di "non fare". Al pari, la distinzione fra reati a forma libera e reati a forma vincolata di cui alla risposta n. 4, nulla dice in riferimento alla natura commissiva o omissiva del reato, rispondendo tale classificazione ad altro criterio distintivo.
-------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------	--

Il nesso causale...	È il nesso eziologico che lega la condotta all'evento	sussiste solo nei reati commissivi	sussiste solo nei delitti dolosi	Sussiste solo nei reati omissivi impropri	La risposta corretta è la n. 1 Secondo la teoria generale del reato, il nesso causale è elemento costitutivo del reato. Nello specifico è l'elemento che esprime la correlazione causale fra la condotta posta in essere dall'agente e l'evento, e concorre alla determinazione del c.d. elemento oggettivo del reato. Indipendentemente dall'appartenenza della fattispecie di parte speciale all'una o all'altra categoria, che si tratti di reati commissivi o omissivi ovvero omissivi impropri, ovvero di reati di evento o di mera condotta, ed altresì indipendentemente dall'elemento psicologico, il nesso causale deve sempre sussistere ed è in forza di questo che l'evento naturalistico o giuridico risulta causalmente collegato alla condotta commissiva o omissiva posta in essere dall'autore. Le fondamentali norme di riferimento sul punto sono gli artt. 40 e 41 c.p.. Nello specifico, ai sensi dell'art. 40, 1° co., c.p. "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione". Il secondo comma della suddetta disposizione individua la fondamentale regola della causalità nei reati omissivi impropri (infra). Ai sensi dell'art. 41 c.p. "Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui".
---------------------	---	------------------------------------	----------------------------------	---	--

Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo è regola che disciplina la causalità nei reati...	Omissivi impropri	Commissivi	Omissivi	Colposi	La risposta corretta è la n. 1 L'espressione riprende il tenore letterale dell'art. 40, 2° co., c.p. Nei reati commissivi mediante omissione (ovvero omissivi impropri), in forza della disposizione normativa, il legislatore equipara il non aver posto in essere una determinata azione che si ha l'obbligo giuridico di porre in essere alla causazione dell'evento, naturalistico o giuridico, che si sia verificato in ragione della condotta omissiva. Elementi qualificanti la causalità omissiva nei reati omissivi impropri sono dunque rappresentati: - dalla sussistenza di una situazione "tipica" di pericolo per il bene oggetto di tutela giuridica che può essere fronteggiata tenendo una condotta attiva - dal verificarsi di una condotta omissiva posta in essere da parte dell'autore del reato - dal verificarsi dell'evento che si aveva l'obbligo giuridico di impedire - dalla causalità omissiva, nei termini di equivalenza illustrati - e, da ultimo, dalla preesistenza di una posizione di garanzia nella quale versa l'autore del reato
--	-------------------	------------	----------	---------	--

Il soggetto passivo del reato...	Coincide sempre con il soggetto danneggiato dal reato	Non coincide mai con il soggetto danneggiato dal reato	È il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice	Può sempre costituirsi parte civile nel processo penale	La risposta corretta è la n. 3 Il soggetto passivo è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Sovente coincide con il soggetto danneggiato dal reato, vale a dire con colui che, in conseguenza del reato, può vantare nei confronti dell'autore del reato (imputato), ovvero del responsabile civile (art. 83 c.p.p.), una pretesa risarcitoria da far valere alternativamente o in sede civile, ovvero in sede penale mediante la costituzione di parte civile prevista dagli artt. 74 e segg. c.p.p. Tuttavia tale sovrapposizione non sempre si verifica. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi dell'omicidio. In tal caso, il soggetto passivo del reato è la vittima, vale a dire il soggetto sul quale ricade la condotta lesiva, pregiudicato nel bene essenziale della vita. Il danneggiato, al contrario, è il suo successore universale, che può costituirsi parte civile in sede penale (si pensi ad esempio ad un prossimo congiunto della vittima).
----------------------------------	---	--	--	---	---

Il soggetto attivo del reato...	È il soggetto imputabile	È colui che pone in essere il fatto previsto dalla legge come reato solo se imputabile	È colui che pone in essere il fatto previsto dalla legge come reato	È l'autore del reato nei delitti colposi	La risposta corretta è la n. 3 Il soggetto attivo del reato è essenzialmente la persona fisica che lo pone in essere, e ciò indipendentemente dalla sua imputabilità, che è aspetto da valutarsi successivamente, ovvero a prescindere dall'elemento psicologico che sorregge la condotta, a nulla rilevando che si tratti di dolo, colpa o preterintenzione. Sotto questo aspetto occorre precisare che il nostro ordinamento ha esteso taluni principi cardine del diritto penale in punto di responsabilità anche alle persone giuridiche. Nello specifico, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti per gli illeciti dipendenti da reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Quindi, sussistendo taluni presupposti, oggettivi e soggettivi, una forma di responsabilità "penale" grava anche sugli Enti, superando l'antico brocardo per cui <i>societas delinquere non potest</i>. A seconda poi della consistenza numerica del soggetto attivo, taluni reati possono essere commessi da un solo soggetto (c.d. reati monosoggettivi), ovvero da più persone (c.d. reati plurisoggettivi). Qualora più persone operino in concorso fra loro (art. 110 c.p.), si configurano reati c.d. a concorso eventuale laddove, al contrario, se la fattispecie incriminatrice per la sua configurabilità richiede necessariamente il concorso di più soggetti (es. art. 416 c.p., associazione per delinquere), si parla di reati c.d. a concorso necessario.
---------------------------------	--------------------------	--	---	--	--

Il delitto è preterintenzionale...	Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente	Quando l'evento è intenzionalmente perseguito dall'agente, ma non si realizza per cause indipendenti dalla sua volontà	Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso meno grave di quello voluto dall'agente	Quando l'evento non è voluto dall'agente che tuttavia non fa nulla per impedirlo	La risposta corretta è la n. 1 La preterintenzione è uno dei criteri soggettivi di imputabilità del fatto reato al suo autore. La definizione, così come per il dolo e per la colpa, è normativa ed è prevista dall'art. 43 c.p. che appunto, con solo riferimento al delitto, quindi ad esclusione delle contravvenzioni, prevede che il delitto è preterintenzionale quando l'evento dannoso o pericoloso che si verifica come conseguenza della condotta attiva e/o omissiva va oltre l'intento lesivo del soggetto agente. La preterintenzione quindi denota un peculiare atteggiamento psicologico del soggetto agente, il quale non agisce con dolo, prefigurandosi la condotta posta in essere e le conseguenze lesive di essa, perseguendo la finalità delittuosa, nelle diverse connotazioni che il dolo può assumere. L'evento che si verifica va "ben oltre" le intenzioni del soggetto agente, vale a dire è più grave di quello che l'agente intendeva realizzare, non di meno gli viene imputato.
------------------------------------	--	--	---	--	--

L'unica ipotesi di delitto preterintenzionale prevista dal codice è...	La rapina	L'omicidio	La resistenza a pubblico ufficiale	Il furto	La risposta corretta è la n. 2 Sebbene sia prevista come categoria "generale", accanto al dolo ed alla colpa, l'unica figura di delitto preterintenzionale previsto quale fattispecie autonoma di reato e distinguibile, anche normativamente, dall'omicidio colposo e dall'omicidio volontario è l'omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p. La fattispecie ricorre quando il soggetto, con atti diretti a commettere percosse e lesioni personali, cagiona la morte di un uomo. La disposizione fa esplicito riferimento ai delitti previsti dagli artt. 581 (percosse) e 582 (lesione personale). Pur tuttavia, a fronte di una condotta tesa a percuotere o a provocare lesioni, l'evento morte più grave si verifica e viene posto a carico del suo autore. È un reato comune, vale a dire può essere realizzato da chiunque ed a forma libera. Inoltre, è un reato c.d. di evento, che si perfeziona con l'avverarsi dell'evento letale non voluto dall'agente la cui condotta è finalizzata a percuotere o a ledere, rappresentando l'evento morte un accadimento ulteriore rispetto al fine perseguito. Ai fini della integrazione del reato è sufficiente che dalla condotta, attiva o omissiva, diretta dolosamente a commettere il delitto di percosse o lesioni, derivi un evento dannoso più grave (la morte, appunto), quale conseguenza della stessa. La pena prevista va da 10 a 18 anni di reclusione. Da ultimo, è bene precisare che vi è un'altra ipotesi di delitto preterintenzionale, non prevista dal codice, bensì dalla Legge n. 194 del 1978 (la c.d. legge sull'aborto), il cui art. 18 prevede la specifica ipotesi di chiunque cagioni interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
--	-----------	------------	------------------------------------	----------	--

Il reato è colposo...	Quando l'evento è voluto dall'agente	Quando la condotta è voluta dall'agente, ma non l'evento	Quando l'evento, anche se preveduto dall'autore, non è voluto	Quando dall'azione o omissione deriva un evento più grave di quello previsto dall'agente	La risposta corretta è la n. 3 La colpa è uno dei criteri soggettivi di imputabilità del fatto reato al suo autore. La definizione, così come per il dolo e la preterintenzione, è normativa ed è prevista dall'art. 43, 3° co., c.p.: il reato -delitto o contravvenzione che sia- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, pur causalmente collegato alla condotta commissiva o omissiva posta in essere dall'agente e comunque preveduto, non è dallo stesso voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il soggetto agente commette un reato, dunque, non perché aveva la volontà di provocarlo, ma perché ha assunto un comportamento negligente o imprudente, secondo comuni regole di condotta, ovvero ha agito in violazione di specifiche disposizioni regolamentari. Nel primo caso, si parla di colpa c.d. generica, mentre nella seconda ipotesi di colpa c.d. specifica. È bene precisare che in caso di delitto è sempre la legge a stabilire la rilevanza penale dell'ipotesi colposa. Così, ad esempio, il delitto di omicidio è punibile in entrambi i casi, così come le lesioni. Nelle contravvenzioni, invece, il fatto è indifferentemente punito a titolo di dolo o di colpa.
-----------------------	--------------------------------------	--	---	--	---

Il reato è doloso...	Quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione	Quando la condotta è voluta dall'agente	Quando l'evento, anche se previsto dall'autore, non è voluto dall'agente	Quando dall'azione o omissione deriva un evento più grave di quello previsto dall'agente	La risposta corretta è la n. 1 Il dolo è la forma più “grave” di colpevolezza. Secondo l’art. 43 c.p. il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il dolo quindi consiste nella coscienza e nella volontà di porre in essere la condotta tipica prevista dalla fattispecie di parte incriminatrice e di cagionare l’evento dannoso o pericoloso previsto dalla legge come conseguenza di essa. A seconda della intensità, il dolo può assumere diverse forme. Possiamo dunque distinguere concettualmente dolo intenzionale, diretto ed eventuale. Il dolo è intenzionale (o diretto di primo grado), quando il soggetto agente si prefigura tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e l’evento come scopo finale della propria azione od omissione, che volontariamente persegue Il dolo è diretto (o di secondo grado) quando l’evento, pur non essendo direttamente voluto dall’agente viene previsto come conseguenza certa o altamente probabile della sua azione o omissione. Il dolo diretto può anche assumere la ulteriore forma del dolo alternativo, che si ha quando l’agente si prefigura alternativamente due eventi, l’uno o l’altro come conseguenza della propria condotta, e li persegue in modo alternativo o indifferente. Il dolo, infine, è eventuale quando l’agente non intende perseguire direttamente la verifica dell’evento, tuttavia l’evento stesso è considerato una conseguenza eventuale o altamente probabile della sua condotta ed egli accetta il rischio che questo possa verificarsi in conseguenza di essa. Per tale caratteristica, il dolo eventuale è tradizionalmente incompatibile con il delitto tentato che, ai sensi dell’art. 56 c.p. si configura qualora un soggetto ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto se
----------------------	---	---	--	--	---

					l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Infine, il dolo può essere: - generico (la forma classica del dolo) consistente nella coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi costitutivi del reato (es. omicidio, art. 575 c.p.) - e specifico quando il legislatore individua ai fini della sussistenza del reato in modo puntuale il fine perseguito dall'agente (es. rapina, art. 628 c.p.)
--	--	--	--	--	--

La legittima difesa...	È una circostanza attenuante	Esclude il dolo	È una causa di giustificazione	Esclude l'imputabilità	La risposta corretta è la n. 3 La legittima difesa è una causa di giustificazione (c.d. scriminante). Secondo la teoria della tripartizione del reato, l'aver agito in presenza di una causa di giustificazione esclude l'antigiuridicità del fatto: il fatto è tipico, ma non antigiuridico. È prevista dall'art. 52 c.p. a mente del quale "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". A fondamento della esclusione dell'antigiuridicità della condotta tipica vi è quindi un giudizio di prevalenza del bene giuridico di cui è titolare il soggetto aggredito, dinanzi ad una aggressione ingiusta, ovvero sia una situazione lesiva o pericolosa illecita posta in essere da un determinato soggetto verso il quale l'aggredito reagisce. Tradizionalmente, connotano la legittima difesa i seguenti elementi: - il verificarsi di un'offesa ingiusta, con ciò intendendosi ogni aggressione ingiustificata contro un diritto proprio o altrui, di natura personale o patrimoniale - l'attualità del pericolo, inteso come imminente e persistente, il che implica contestualità fra azione lesiva e reazione difensiva - la necessità di difendersi, vale a dire la impossibilità di evitare il pericolo in altro modo (ad es. con la fuga, c.d. commodus discessus) o di sottrarsi alla situazione lesiva o pericolosa - la proporzionalità fra offesa e difesa Tuttavia, l'art. 52, 2° co., c.p. prevede che in caso di violazione di domicilio (art. 614, 1° e 2° co., c.p.), estendendo la previsione anche all'ipotesi in cui il fatto aggressivo sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma
------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------	---

					legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione In tali ipotesi, "agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
--	--	--	--	--	--

La colpa specifica...	Consiste nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline	Ricorre nelle sole contravvenzioni	Consiste nella accettazione del rischio di verifica dell'evento da parte del suo autore	Ricorre nei soli delitti colposi	La risposta corretta è la n. 1 Il reato è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, pur previsto, non è voluto dall'agente quale conseguenza della sua condotta attiva o omissiva. La colpa si articola in colpa c.d. generica (quando l'evento si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia) ed in colpa c.d. specifica (quando l'evento si verifica per inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini e discipline). Nell'ambito della colpa distinguiamo poi la c.d. colpa cosciente. La c.d. colpa cosciente, o con previsione, implica la consapevolezza di agire in modo inosservante di una regola cautelare. È la forma di colpa che confina con il dolo eventuale. Nel caso della colpa cosciente l'evento pur prevedibile non è voluto. Esempi tipici sono quello dell'automobilista che sa di correre ad una velocità elevata o del garante della sicurezza che sa di non aver approntato tutte le misure necessarie alla tutela della stessa. In tema di colpa cosciente la S.C. ha affermato che la stessa "è configurabile nel caso in cui l'agente abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ma abbia agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché, ai fini della valutazione della responsabilità, il giudice è tenuto ad indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 273460 – 01).
-----------------------	--	------------------------------------	---	----------------------------------	---

Il dolo è alternativo...	Quando l'agente accetta il rischio di verifica dell'evento	Quando l'agente vuole indifferentemente il verificarsi dell'uno o altro evento quale conseguenza della propria azione o omissione	Quando l'agente vuole la verifica dell'evento più grave	Quando dall'azione o dall'omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente	La risposta corretta è la n. 2 Il reato si compone di due elementi: - l'uno oggettivo (cioè la condotta penalmente rilevante posta in essere dall'agente, l'evento ed il nesso causale fra l'una e l'altro) - l'altro soggettivo, attinente il fattore psicologico con il quale il soggetto agisce e dal quale sorge la condotta penalmente rilevante Il nostro ordinamento prevede due tipologie di elementi soggettivi: il dolo e la colpa, in presenza di uno di questi è possibile punire una determinata condotta. In realtà esiste anche un tertium genus di elemento psicologico, accanto al dolo e alla colpa e cioè la preterintenzione. In linea di massima la responsabilità penale si attribuisce solo in presenza di dolo, visto che la responsabilità colposa viene definita espressamente dalla legge. In riferimento al dolo, un delitto è doloso quando l'evento dannoso o pericoloso è il risultato di una condotta omissiva o commissiva da parte dell'agente. Si badi bene: il dolo c'è quando l'evento è rappresentato e voluto come conseguenza dalla azione o omissione compiuta. Nello specifico si parla di dolo alternativo quando l'agente si prefigura, quale conseguenza della propria azione o omissione, il verificarsi dell'uno o l'altro evento alternativamente, risultando da un punto di vista psicologico per lui indifferente il perseguimento dell'uno o dell'altro.
--------------------------	--	---	---	--	--

Il dolo è specifico...	Quando per la sussistenza del reato è necessario che il soggetto agente persegua una specifica ed ulteriore finalità prevista dalla fattispecie incriminatrice	Quando il soggetto agente accetta specificamente il rischio di verifica dell'evento	Quando l'agente viola specifiche disposizioni contenute in leggi, regolamenti, ordini e discipline	Nei delitti contro il patrimonio	La risposta corretta è la n. 1 Per la configurazione di un delitto doloso è necessario che ci sia un evento. L'evento deve essere rappresentato e cioè l'agente deve immaginarsi il verificarsi di quel determinato evento come conseguenza della sua condotta. L'evento inoltre deve essere voluto. Tipico esempio è quello dell'imputato di omicidio che con la sua condotta deve sapere, ma anche volere la morte della vittima. Esistono vari gradi di dolo in base all'intensità del momento volitivo e rappresentativo, e cioè: - il dolo intenzionale, quando un soggetto agisce allo scopo di realizzare quel reato - il dolo diretto, quando il soggetto si rappresenta la verifica dell'evento come conseguenza pressoché certa o altamente probabile della propria condotta, finalizzata ad altro scopo - il dolo eventuale, quando il soggetto si rappresenta la verifica dell'evento come conseguenza soltanto probabile o possibile della propria condotta Ulteriore distinzione è tra dolo generico e specifico. Si ha dolo generico quando il soggetto si rappresenta e vuole il fatto tipico incriminato, in una delle varianti di intensità dolosa descritte. Al contrario si ha dolo specifico quando la norma incriminatrice richiede, affinché sia integrata la fattispecie, che il soggetto, oltre a rappresentarsi e volere il fatto tipico, agisca con l'intento di realizzare uno scopo ulteriore. Esempio di dolo specifico è la fattispecie di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico ex art. 270-bis c.p.
------------------------	--	---	--	----------------------------------	--

Il vizio parziale di mente...	Esclude l'imputabilità	Se comporta una attenuazione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto la pena è diminuita	È circostanza aggravante	Esclude la colpevolezza	La risposta corretta è la n. 2 Presupposto essenziale della colpevolezza di un soggetto è che questi sia imputabile. Questo significa che il fatto può considerarsi illecito e penalmente riferibile al suo autore se viene posto in essere da una persona in grado di rappresentarsene il significato e le conseguenze. In buona sostanza, se l'agente non è in grado di intendere e di volere, non potrà essere risocializzato e, conseguentemente, non sarà punibile. L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere ex art. 85 c.p., si differenzia dalla colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito che l'agente sta compiendo. L'imputabilità va accertata con criterio di priorità rispetto alla colpevolezza. La capacità di intendere viene ricondotta all'idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, mentre la capacità di volere consiste nell'idoneità del soggetto ad autodeterminarsi. Il vizio parziale di mente non esclude, di norma, la imputabilità. Tuttavia, laddove abbia determinato una significativa compromissione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto in capo al soggetto agente, comporta una attenuazione della pena. Il soggetto è "parzialmente" imputabile, ma la pena è diminuita. Poiché l'onere probatorio della capacità di intendere e di volere incombe sull'accusa, per ritenere il vizio parziale di mente è sufficiente, in base al canone "in dubio pro reo", che sia riconosciuto un ragionevole livello di probabilità dello stesso, secondo la regola di giudizio "più probabile che non".
-------------------------------	------------------------	---	--------------------------	-------------------------	---

Il danneggiato dal reato...	Ha la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale	Può sempre sporgere querela	Può chiedere di essere avvisato dell'eventuale presentazione della richiesta di archiviazione	Può proporre istanza di procedimento	La risposta corretta è la n. 1 L'azione civile nel processo penale è disciplinata agli artt. 74 ss. c.p.p. In particolare, in relazione alla parte civile, l'art. 76 c.p.p. chiarisce che l'azione civile nel processo penale è esercitata con un atto formale che è la costituzione di parte civile. Il soggetto danneggiato dal reato può quindi costituirsi parte civile personalmente, ovvero mediante un procuratore speciale ai sensi e secondo le formalità di cui agli artt. 100 e 122 c.p.p. Occorre evidenziare le differenze tra persona offesa, danneggiato e parte civile. La persona offesa è il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dallo Stato e quindi dalla norma incriminatrice. Il danneggiato, invece, è il soggetto che ha subito il danno patrimoniale derivante da reato. La parte civile è una parte "eventuale" del processo penale ed esercita i relativi diritti previsti. La persona offesa ed il danneggiato sono spesso la stessa persona e comunque entrambe possono partecipare attivamente al processo penale costituendosi parte civile (a fronte di un solo soggetto persona offesa, o vittima del reato, possono esservi più parti civili). La persona offesa dal reato è la persona titolare del diritto violato da chi lo ha commesso. Il codice stabilisce che ogni persona offesa da un reato per il quale non si debba procedere d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di proporre querela. Il danneggiato dal reato, invece, è la persona che ha subito il danno (ad esempio un danno economico) che deriva dal reato, ma non è il titolare dell'interesse giuridico tutelato dalla norma di parte speciale. Si badi bene che il danneggiato non ha diritto di querela, non ha diritto ad essere avvisato della richiesta di archiviazione delle indagini, ma ha il diritto di costituirsi parte civile.
-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---

La particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p. è...	Una circostanza attenuante	Una causa di estinzione della pena	Una causa di estinzione del reato	Una causa di esclusione della punibilità	La risposta corretta è la n. 4 La particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p. è causa di esclusione della punibilità di recente introduzione normativa applicabile in determinate condizioni: - oggettive (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena) - e soggettive (non abitudine della condotta) per quei fatti che, sebbene tipici ed imputabili oggettivamente e soggettivamente al suo autore, arrecano una lieve lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di parte speciale, ovvero appaiono scarsamente offensivi. Il reato sussiste, è imputabile al suo autore, ma non è "punibile". La ratio della norma è quella del rispetto del principio di offensività in concreto. Quando la particolare tenuità del fatto viene dichiarata prima del dibattimento non vi sarà stato alcun accertamento definitivo sul fatto-reato. La conseguenza è che la persona offesa o il danneggiato dovranno agire in un separato giudizio civile onde ottenere soddisfazione della propria pretesa risarcitoria. Diversamente, in caso di sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento, questa avrà efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno. Istituti simili sono: - il perdono giudiziale per i minori infradiciottenni di cui all'art. 169 c.p. - l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace - la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile
---	----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Il delitto tentato non è configurabile..	Nei delitti colposi	Nei delitti permanenti	Nel delitto continuato	Nei delitti aggravati dall'evento	La risposta corretta è la n. 1 Il delitto tentato (art. 56 c.p.) ricorre ove il soggetto agente ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per fatti indipendenti dalla sua volontà. I criteri di configurabilità del tentativo previsti dal nostro codice penale sono due. L'idoneità degli atti a commettere un delitto e l'univocità degli stessi. L'idoneità è requisito che va valutato dal giudice in concreto ed ex ante. In relazione all'univocità, si deve considerare l'intenzione del soggetto sotto il profilo dell'oggettività. Sotto il profilo soggettivo, il delitto tentato richiede il dolo nella forma del dolo diretto, intenzionale od anche alternativo, non già eventuale, implicante mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento. Per le medesime ragioni, non è configurabile il tentativo con riferimento ai delitti colposi in cui l'evento, per definizione, non è voluto dall'agente per quanto dallo stesso previsto quale conseguenza della propria azione o omissione. Il reato nella forma tentata costituisce titolo autonomo di reato rispetto al reato consumato. La sua configurabilità si fonda sulla combinazione tra la fattispecie di reato-base ed il disposto di cui all'art. 56 c.p. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano a sua volta reato. Invece, se volontariamente impedisce il verificarsi dell'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
--	---------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------	--

Tizio spara con una pistola ad acqua a Caio, risponderà del reato...	Di omicidio volontario	Di tentato omicidio	Di tentato omicidio con pena diminuita da un terzo alla metà	Di reato impossibile ex art. 49 c.p.	La risposta corretta è la n. 4 L'art. 49, co. 2, c.p. disciplina l'istituto del reato impossibile. Se in tema di tentativo ex art. 56 c.p., l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, ma anzi in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, si configura invece un reato impossibile per inidoneità degli atti quando si è in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso. Quindi per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso, anche se l'agente voleva l'evento. Sta di fatto che nel reato impossibile non è stato però posto in essere alcun atto idoneo a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. Si badi bene: nel reato impossibile il soggetto ha comunque manifestato una propensione a delinquere, il giudice può quindi ordinare che l'imputato, prosciolto, sia sottoposto ad una misura di sicurezza ove ritenuto socialmente pericoloso.
--	------------------------	---------------------	--	--------------------------------------	---

Il minore di quattordici anni...	È imputabile	È imputabile solo se al momento del fatto aveva capacità di intendere e volere	Non è imputabile	È imputabile nei soli delitti dolosi	La risposta corretta è la n. 3 Per espressa previsione normativa (art. 97 c.p.), il soggetto che al momento della commissione del fatto previsto dalla legge come reato non abbia compiuto quattordici anni non è imputabile. Per tali soggetti il nostro legislatore ha previsto dunque una presunzione assoluta di non imputabilità. Questo significa, in buona sostanza, che qualunque sia l'effettivo grado di sviluppo psico-fisico del minore ed indipendentemente dal reato che costui ha commesso, non potrà in nessun caso essere sottoposto ad un procedimento penale. L'infraquattordicenne responsabile di gravi reati, financo di omicidio, non potrebbe, in nessun caso, essere sottoposto ad un processo penale e quindi essere destinatario di una sanzione di natura penale. Anche se si fosse certi che lo sviluppo intellettuale e fisico del minore infraquattordicenne sia tale da far ragionevolmente ritenere la sua effettiva capacità di intendere e di volere, questa circostanza non avrebbe alcuna rilevanza per l'affermazione della sua responsabilità in sede penale. Se viene accertata, invece, attraverso criteri legali certi, che il minore non imputabile è comunque un soggetto pericoloso, lo stesso potrà vedersi applicare una "misura di sicurezza". Con il termine "misure di sicurezza" si intende una serie di provvedimenti, di diversa intensità (dall'obbligo di permanere in casa oltre una certa ora, al divieto di frequentare determinati luoghi ed anche il riformatorio giudiziario) la cui funzione è quella di impedire da parte del minore soggetto pericoloso la commissione di altri reati.
----------------------------------	--------------	--	------------------	--------------------------------------	--

L'ubriachezza volontaria o colposa o preordinata...	Esclude l'imputabilità	Non esclude l'imputabilità, ma la pena è diminuita	Non esclude l'imputabilità, ma la pena è aumentata	Non esclude né diminuisce l'imputabilità e, se preordinata, aggrava la pena	La risposta corretta è la n. 4 L'ubriachezza è condizione dettagliatamente regolamentata dal codice penale, in particolare dagli artt. 91 e seguenti che disciplinano le varie categorie in cui tale fenomeno può manifestarsi e la relativa rilevanza in termini di esclusione dell'imputabilità o meno. L'art. 91 c.p., rubricato "Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore", regola l'unico caso di ubriachezza idonea ad escludere l'imputabilità. La ratio sottesa a tale previsione è quella di ribadire la non attribuibilità sul piano psicologico di qualsivoglia addebito ad un soggetto versante, in maniera non consapevole e non autodeterminata, nemmeno per colpa, in una condizione soggettiva di incapacità di intendere e di volere. L'art. 92 c.p. ribadisce quanto specificato nell'articolo precedente e cioè che l'ipotesi di ubriachezza accidentale è l'unica a valere come causa di esclusione della punibilità, inoltre statuisce che "se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata". Altra fattispecie è quella prevista dall'art. 94 c.p., il quale recita: "Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato di frequente ubriachezza". Inoltre lo stesso articolo prevede che "L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze". È evidente che si tratta di un trattamento sanzionatorio non mite nei confronti dell'ubriaco abituale.
---	------------------------	--	--	---	---

Il minore di diciotto anni...	È sempre imputabile	Se ha già compiuto quattordici anni, è imputabile se al momento del fatto aveva la capacità di intendere e volere	Non è imputabile	È sempre imputabile, ma la pena è diminuita	La risposta corretta è la n. 2 Ai sensi dell'art. 98 c.p., il soggetto infradiciottenne, che ha compiuto tuttavia quattordici anni, è imputabile ove la capacità di intendere e di volere sussista al momento della commissione del fatto. La pena tuttavia è diminuita. In buona sostanza se per il minore infraquattordicenne, l'esclusione dell'imputabilità è piena e assoluta, diversa è la questione per il minore che ha un'età compresa tra i 14 e i 18 anni. Quest'ultimo è considerato giudicabile innanzi al giudice naturale per le questioni minorili e cioè il Tribunale per i Minorenni, che dovrà verificare se considerarlo punibile, con riguardo alla commissione di un dato fatto–reato, in quanto soggetto capace di intendere e volere, ossia capace di comprendere e volere, autodeterminandovisi, il mantenimento di una data condotta avente rilevanza penale. Il minore che ha compiuto i quattordici anni, conseguentemente, potrà essere sottoposto a procedimento penale, ma a condizione che si sia correttamente rappresentato e abbia coscientemente voluto il comportamento penalmente rilevante per il quale subisce un processo. Infine, si rammenta che il legislatore ha esteso il principio di specialità del processo minorile anche dopo il compimento dei 18 anni (e cioè fino al compimento dei 21 anni di età) e per tale motivo si considera ancora minorenne, in base al principio del tempus commissi delicti, colui che, avendo commesso il reato da minore, nella pendenza del procedimento penale relativo, abbia raggiunto la maggiore età.
-------------------------------	---------------------	---	------------------	---	--

L'ubriachezza o l'intossicazione e da stupefacenti escludono l'imputabilità..	Sempre	Solo se accidentale, se deriva cioè da caso fortuito o forza maggiore	Mai	Solo se colposa	La risposta corretta è la n. 2 A norma dell'art. 91 c.p., lo stato di ubriachezza, ovvero di intossicazione da stupefacenti, esclude la imputabilità solo se cagionato accidentalmente, ovvero se determinato da caso fortuito o forza maggiore. Il codice penale, infatti, prevede una serie di stati o condizioni soggettive che escludono, ovvero determinano una attenuazione della capacità di intendere e di volere, circostanza da accertarsi nel caso concreto. Nel primo caso, il soggetto non sarà ritenuto imputabile. Nel secondo, sussistendo l'imputabilità, ma risultando la capacità di intendere e di volere al momento del fatto grandemente compromessa, il soggetto risponderà del reato, ma fruirà di una diminuzione della pena. Nel caso di ubriachezza accidentale, l'imputabilità, per espressa previsione normativa è esclusa. Nello specifico, escludono o attenuano l'imputabilità: - il vizio totale e parziale di mente (artt. 88 e 89 c.p.) - l'ubriachezza derivata da caso fortuito o forza maggiore (art. 90 c.p.) - l'aver commesso il fatto sotto l'azione di sostanze stupefacenti (art. 93 c.p.) - il sordomutismo (art. 96 c.p.) Quanto allo stato di ubriachezza ed all'uso di sostanze occorre precisare che: - se tale stato non deriva da caso fortuito o da forza maggiore, esso non esclude né diminuisce l'imputabilità - se il soggetto si pone in tale condizione al fine di commettere il reato o di precostituirsi una scusa, la pena verrà aumentata (art. 92 c.p.). La pena inoltre è aumentata anche nel caso in cui il fatto sia commesso da un soggetto in stato di ubriachezza abituale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali
---	--------	---	-----	-----------------	--

					sostanze (art. 94 c.p.). Non escludono né diminuiscono l'imputabilità gli stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.).
--	--	--	--	--	---

L'infermità psichica è...	Una causa di giustificazione	Una causa di esclusione della imputabilità	Se totale, una causa di esclusione della imputabilità	Una causa di esclusione della imputabilità ove non sussista la capacità di intendere e di volere al momento del fatto	La risposta corretta è la n. 4 L'infermità psichica (o vizio di mente), totale o parziale, è una causa di esclusione della imputabilità, qualora abbia determinato il venire meno della capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Essa consiste in una malattia mentale da cui è affetto il soggetto al momento in cui ha commesso il fatto. A seconda del "grado" l'infermità si distingue in: - Infermità totale, se esclude la capacità di intendere e volere. In questo caso il soggetto non sarà imputabile. Il vizio totale di mente ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato che però, se considerato pericoloso, potrà essere destinatario di una misura di sicurezza - Infermità parziale, si ha quando la capacità di intendere e volere, pur non essendo esclusa al momento del fatto, risulti grandemente scemata. In questo caso il soggetto è "parzialmente" imputabile, ma la pena è diminuita. Alla pena normalmente si aggiunge l'applicazione di una misura di sicurezza. Gli stati emotivi e passionali, invece, non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
---------------------------	------------------------------	--	---	---	---

La scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) si applica nei confronti di chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo...	Mai	Sempre	Se intervengono a favore di un terzo, quindi nei casi di soccorso di necessità	Mai, ad eccezione dei comandanti di navi	La risposta corretta è la n. 3 Ai sensi dell'art. 54, comma 2, c.p., la scriminante in questione non opera nei confronti di chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo (ad es. i militari, i vigili del fuoco, ecc.). In dottrina (Mantovani 2007, 262), è ammessa l'applicazione della scriminante anche per l'agente "qualificato" nel caso del "soccorso di necessità" a favore di terzi. Il soccorso di necessità ricorre quando l'azione è compiuta da un terzo soccorritore e non da colui che è in pericolo. In linea generale, deve tenersi conto di come al fine dell'operatività della scriminante, la situazione di pericolo che rende l'azione necessitata deve essere attuale. Per valutare l'attualità del pericolo il giudizio dev'essere effettuato ex ante, con riferimento alla situazione in cui versa l'agente prima di porre in essere la sua condotta offensiva. Il pericolo deve, inoltre, attenersi ad un grave danno alla persona propria o altrui. La norma, poi, prescrive che lo stato di pericolo non deve essere stato volontariamente causato dall'agente e che non sia altrimenti evitabile, nonché che l'azione lesiva sia necessaria. Ulteriore presupposto richiesto, ai fini della configurabilità della scriminante, è la proporzionalità tra il danno arrecato con l'azione necessitata ed il pericolo di danno determinato dalla situazione necessitante. La comparazione deve effettuarsi con riferimento al valore dei beni in conflitto e con riguardo al grado di lesione minacciato e arrecato. L'art. 54 c.p. opera, come detto, sia nel caso in cui sussista la necessità di salvare sé stessi, sia quando la condotta sia posta in essere per salvare altri. Tipico esempio di tale figura è quello dell'alpinista che decide di salvare di due compagni di scalata entrambi in pericolo.
---	-----	--------	--	--	--

Si configura il dolo eventuale quando...	L'agente non intende perseguire direttamente la verifica dell'evento, tuttavia l'evento stesso è considerato una conseguenza eventuale o altamente probabile della sua condotta ed egli accetta il rischio che questo possa verificarsi in conseguenza di essa	L'agente non intende perseguire direttamente la verifica dell'evento tuttavia accetta il rischio che questo possa verificarsi in conseguenza della sua condotta, pur non ritenendo improbabile il verificarsi dello stesso	L'agente intende perseguire direttamente la verifica dell'evento	L'agente prevede che dalla sua condotta possa scaturire un evento criminoso, ma agisce ugualmente con il convincimento di poterlo evitare	La risposta corretta è la n. 1 Nella struttura del reato particolare importanza riveste il c.d. elemento soggettivo del reato. L'art. 42 c.p. prevede che nessuno possa essere punito per una condotta commissiva od omissiva prevista dalla legge come reato se non l'ha commesso con coscienza e volontà. L'elemento soggettivo del reato consiste dunque nella coscienza e nella volontà dell'azione, e ovvero della omissione: è il criterio di imputazione soggettiva della condotta materiale al suo autore. Il dolo è la forma più "grave" di colpevolezza. Secondo l'art. 43 c.p. il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il dolo, quindi, consiste nella coscienza e nella volontà di porre in essere la condotta tipica prevista dalla fattispecie di parte incriminatrice e di cagionare l'evento dannoso o pericoloso previsto dalla legge come conseguenza di essa. Il dolo va quindi tenuto distinto dal movente, che è invece la ragione per la quale l'agente delinque. A seconda dell'intensità, il dolo può assumere diverse forme. Tra queste rientra il c.d. dolo eventuale che si configura quando il soggetto, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che questo possa verificarsi quale conseguenza della sua azione o omissione. Date le caratteristiche del dolo eventuale, esso è tradizionalmente incompatibile con il tentativo.
--	--	--	--	---	--

Si ha il dolo generico ...	Quando l'agente si prefigura due eventi, l'uno o l'altro come conseguenza della propria condotta, e li persegue in modo indifferente	Quando l'evento, pur non essendo direttamente voluto dall'agente, viene previsto come conseguenza altamente probabile della sua azione o omissione	Quando l'agente si prefigura l'evento come scopo finale della propria azione o omissione, che volontariamente persegue	Quando l'agente non si prefigura alcun evento	La risposta corretta è la n. 3 Nel diritto penale, il dolo è il criterio normale di imputazione soggettiva per i delitti. Stando, infatti, all'art. 42 c.p.: "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge". Il dolo è anche la forma di colpevolezza originaria e più grave. Originaria perché la colpa è un concetto normativo sviluppatosi, a differenza del concetto di dolo già presente, successivamente. Più grave perché il dolo implica una maggior intensità colpevole, poiché il soggetto vuole l'intero fatto tipico previsto dalla norma penale. Il legislatore ha definito il dolo all'interno dell'art. 43 c.p.: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione". Il dolo va quindi tenuto distinto dal movente, che è invece la ragione per la quale l'agente delinque. A seconda dell'intensità il dolo può assumere diverse forme. La forma "base" del dolo è invece il dolo c.d. generico. Abbiamo poi il c.d. dolo alternativo, che si configura quando il soggetto agente si prefigura l'uno o l'altro evento lesivo quale conseguenza della propria azione o omissione indifferentemente.
----------------------------	--	--	--	---	--

Nei casi di aberratio delicti monolesiva (art. 83, comma 1, c.p.) l'agente dell'evento non voluto...	Non ne risponde	Ne risponde a titolo di dolo	Ne risponde a titolo di colpa	Ne risponde a titolo di colpa quando il fatto è preveduto dalla legge come colposo	La risposta corretta è la 4 L'aberratio delicti monolesiva è prevista e punita dall'art. 83, co. 1, c.p. Il reato aberrante monolesivo consiste nella divergenza tra il fatto realizzato e quello effettivamente voluto. Stando all'art. 83 c.p.: "Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati". Come si evince dalla disposizione normativa, la responsabilità per colpa è limitata alle ipotesi in cui il reato è previsto dalla legge come colposo. Nel caso in cui il colpevole abbia cagionato anche l'evento voluto, si applicheranno le regole sul concorso dei reati (aberratio delicti plurilesiva). Facciamo un esempio: Tizio vuole colpire con un bastone Caio, ma sbaglia la mira e infrange una vetrina. In questo caso Tizio dovrebbe rispondere di danneggiamento (evento non voluto, ma verificatosi) che però nel nostro ordinamento giuridico è punito a titolo di dolo e non anche di colpa, sicché la responsabilità medesima non sussiste.
--	-----------------	------------------------------	-------------------------------	--	--

L'aberratio ictus può configurarsi (art. 82 c.p.) in relazione alle fattispecie contravvenzionali...	Mai	Sempre	Quando realizzate nella forma dolosa	Quando realizzate nella forma colposa	La risposta corretta è la n. 3 Stando all'art. 82 c.p.: "Quando, per errore dell'uso di mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'art. 60. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà". Sicché, nel caso in cui, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si offende un soggetto diverso da quello a cui l'offesa era invece diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il fatto in danno della persona voluta, salvo subentrino circostanze attenuanti/aggravanti. Nel caso in cui viene offeso sia il soggetto al quale l'offesa era diretta, sia un soggetto diverso, è applicata la pena prevista per il reato più grave, aumentata sino alla metà. L'aberratio ictus si caratterizza per la presenza di due elementi: 1) l'esistenza del dolo verso una determinata persona 2) l'offesa arrecata a soggetto diverso da quello pensato L'aberratio ictus può configurarsi in relazione alle contravvenzioni quando realizzate nella forma dolosa poiché è richiesta dalla norma, quale requisito esplicito della fattispecie, la direzione finalistica dell'azione offensiva.
--	-----	--------	--------------------------------------	---------------------------------------	---

La recidiva (art. 99 c.p.) secondo la giurisprudenza consolidata...	È una aggravante dell'imputabilità	È una aggravante oggettiva	Non è una aggravante	È una aggravante soggettiva	La risposta corretta è la n. 4 L'istituto della recidiva è disciplinato nell'art. 99 c.p. Tale norma regola tutte quelle situazioni in cui ricade chi, essendo già stato in precedenza condannato in via definitiva per altro reato, ne commette altri. Il codice penale disciplina varie tipologie di recidiva. Più precisamente quando si parla di recidiva si può far riferimento a: - recidiva semplice, quando il soggetto condannato per un reato, ne commette uno nuovo diverso - recidiva aggravata, che può essere a sua volta specifica, quando il nuovo reato commesso è della stessa indole di quello precedente - infraquinquennale, quando il nuovo reato viene commesso entro cinque anni dalla condanna per il reato precedente - recidiva c.d. vera, quando il soggetto ha commesso un nuovo delitto durante l'esecuzione della pena prevista dalla precedente condanna definitiva o durante il periodo in cui si è volontariamente sottratto all'esecuzione della stessa - reiterata, quando il nuovo reato viene commesso da un soggetto già condannato con recidiva Anche essa può essere sia semplice, che aggravata. Occorre evidenziare, tuttavia, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185/2015, il Giudice delle Leggi ha espunto definitivamente le ipotesi di recidiva obbligatoria, sicché il riconoscimento (e l'applicazione della stessa) è affidata solamente alla discrezionalità del giudice. Infine, secondo la prevalente giurisprudenza, la recidiva è una circostanza aggravante soggettiva.
---	------------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	--

L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art.162 ter c.p.)...	È sempre applicabile	È applicabile alle sole contravvenzioni	È applicabile ai soli delitti procedibili di ufficio	È applicabile ai soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione	La risposta corretta è la n. 4 L'istituto dell'estinzione del reato mediante condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con L. 23.06.2017, n.103, entrata in vigore il 4 agosto 2017. Anzitutto, per espressa previsione normativa, l'articolo 162- ter c.p. potrà operare soltanto in riferimento ai reati procedibili a querela rimettibile, ad esclusione quindi dei reati perseguibili d'ufficio. Inoltre, sempre per espressa previsione normativa sul punto, il soggetto che vuole accedere a tale istituto dovrà farlo prima dell'apertura del dibattimento. La riparazione del danno cagionato potrà avvenire mediante: - risarcimento, ovvero attraverso il versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio causato alla persona offesa - restituzione, ovvero la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche a seguito di offerta reale, disciplinata dall'art. 1208 e segg. c.c., e se formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, il giudice potrà comunque dichiarare estinto il reato, riconoscendo la congruità della somma offerta a tale titolo. L'art. 162 ter c.p. prevede anche il c.d. pagamento rateale. Ad ogni modo, seppur sussiste l'obbligo del giudice di sentire le parti, egli non è vincolato alle istanze che gli vengono proposte. Il giudizio circa l'estinzione del reato per condotte riparatorie è infatti operato tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e 133 bis c.p..
---	----------------------	---	--	---	---

È una contravvenzione concernente l'attività sociale della PA...	Il danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale previsto dall'art. 733 c.p.	Il danneggiamento previsto dall'art. 635 c.p.	Il danneggiamento o di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità previsto dall'art. 635 ter c.p.	Nessuna delle disposizioni citate	La risposta corretta è la n. 1 Le contravvenzioni concernenti l'attività sociale della PA sono disciplinate nel Titolo II, Libro III del codice penale negli artt. 731 segg. c.p. Nello specifico: - l'art. 731 c.p. prevede "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori" - l'art. 732 c.p. (oramai abrogato) l'"Omesso avviamento dei minori al lavoro" - l'art. 733 c.p. il "Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale" - l'art. 733 bis c.p. la "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" - l'art. 734 c.p. la "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali" Per quanto concerne l'art. 733 c.p., il soggetto agente può essere il proprietario, il possessore o il detentore, posto che presupposto del reato è la disponibilità del bene culturale. Trattasi, dunque, di reato proprio. La condotta prevista consiste nel distruggere, deteriorare o comunque danneggiare un documento di particolare pregio che determini un documento al patrimonio archeologico, storico o artistico dello Stato. È quindi un reato di evento. Va, infine, tenuto distinto dalla generale ipotesi di danneggiamento previsto dall'art. 635 c.p., di cui il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici costituisce ulteriore specializzazione.
--	---	---	--	-----------------------------------	--

L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è...	Una pena	Una misura di prevenzione	Una misura di sicurezza personale detentiva	Una misura alternativa alla detenzione	La risposta corretta è la n. 3 Le misure di sicurezza sono misure previste dal codice penale, in particolare nel Titolo VIII del Libro I, applicabili nei confronti di soggetti ritenuti "socialmente pericolosi". Presupposto di applicabilità di tali misure, dunque, è la pericolosità sociale del soggetto. L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è misura di sicurezza personale detentiva esplicitamente prevista dall'art. 216 c.p. Stando al tenore letterale dell'art. 216 c.p.: "Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro... 1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere; 3) le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge". La differenza tra colonia agricola e casa di lavoro sta nel tipo di lavoro che il soggetto agente viene chiamato a svolgere, di natura agricola nel primo caso, mentre, nel secondo, di natura industriale o artigianale. La scelta viene operata dal magistrato tenuto conto delle attitudini del soggetto. L'inserimento nell'una o nell'altra struttura è finalizzato a rieducare il reo e a reinserirlo, tramite il lavoro, nel tessuto sociale. Il provvedimento può comunque essere modificato qualora una misura si riveli migliore dell'altra.
---	----------	---------------------------	---	--	--

L'estinzione del reato...	Impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione	Non incide sull'applicazione e l'esecuzione delle misure di sicurezza	Impedisce l'applicazione e l'esecuzione delle sole misure di sicurezza patrimoniali	Impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione ad eccezione della confisca	La risposta corretta è la n. 4 A norma dell'art. 210 c.p. l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione. La ratio alla base della scelta del legislatore di far caducare le misure di sicurezza per effetto della sopravvenienza di cause di estinzione del reato o della pena risponde ad esigenze di natura politica criminale. L'art. 236, comma 2, c.p. tuttavia esclude per la confisca l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 210 c.p. E quindi dalla lettura combinata dei due articoli emerge che l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione ad eccezione della confisca. Quest'ultima è la più importante fra le misure di sicurezza patrimoniali. Trattasi di misura reale che consiste nella espropriazione del bene, mobile o immobile, all'autore del reato che ne abbia disponibilità, con conseguente acquisizione al patrimonio dello Stato. La portata afflittiva della misura accomuna per certi versi la confisca ad una vera e propria sanzione. Di qui la controversa natura giuridica dell'istituto ed il suo inquadramento sistematico pur a fronte del dato formale rappresentato dall'inserimento della confisca fra le misure di sicurezza patrimoniali. Tale aspetto valorizza la finalità social preventiva della misura, tendente ad evitare che il bene, nella disponibilità del reo, possa agevolare la commissione di reati.
---------------------------	---	---	---	---	--

Le misure di sicurezza patrimoniali sono...	La confisca e la cauzione di buona condotta	La multa e l'ammenda	Il sequestro per equivalente e la cauzione di buona condotta	L'oblazione e la confisca	La risposta corretta è la n. 1 Per espressa previsione normativa le misure di sicurezza patrimoniali sono la cauzione di buona condotta e la confisca, secondo la classificazione prevista dall'art. 236 c.p. Nello specifico: - la cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.), che consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una certa somma di denaro determinata dal giudice, oppure nell'obbligo di prestare garanzia tramite ipoteca o fideiussione. In definitiva, la ratio alla base della misura sta nel prevenire la commissione di reati, pena la perdita della somma versata o della garanzia offerta - la confisca, invece, è una misura reale che consiste nella espropriazione del bene, mobile o immobile, all'autore del reato che ne abbia disponibilità, con conseguente acquisizione al patrimonio dello Stato. La portata afflittiva della misura accomuna per certi versi la confisca ad una vera e propria sanzione. Di qui la controversa natura giuridica dell'istituto ed il suo inquadramento sistematico pur a fronte del dato formale rappresentato dall'inserimento della confisca fra le misure di sicurezza patrimoniali. Essa può essere: - facoltativa (rimessa alla discrezionale valutazione del giudice dal quale può essere ordinata, in caso di condanna, ed ha ad oggetto le cose che presentano un nesso causale ed eziologico con il fatto reato) - ovvero obbligatoria (deve sempre essere ordinata dal giudice e riguarda il compenso del reato, beni informatici o telematici utilizzati per commettere il reato e le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce il reato).
---	---	----------------------	--	---------------------------	---

Le misure di sicurezza hanno una finalità...	Rieducativa	Sanzionatoria	Risarcitoria	Social preventiva	La risposta corretta è la n. 4 Le misure di sicurezza hanno una finalità social preventiva, vale a dire perseguono lo scopo di prevenire la commissione di reati. Ed infatti, esse si applicano nei confronti di soggetti ritenuti "socialmente pericolosi". Il soggetto, per essere sottoposto ad una misura di sicurezza, deve aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato, anche se da quel determinato fatto sia stato prosciolto per mancanza di imputabilità. Presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza è infatti la pericolosità del soggetto agente. Ma che cosa si intende per soggetto "socialmente pericoloso"? Può definirsi "socialmente pericoloso" il soggetto non imputabile o non punibile che abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato (ovvero che abbia commesso un fatto non previsto dalla legge come reato, nel caso in cui la legge preveda l'applicabilità della misura), quando, sulla base di un giudizio prognostico e valutate le circostanze di cui all'art. 133 c.p., può ritenersi che commetta nuovi reati. Dunque, diversamente dalla pena, che ha una finalità tipicamente retributiva e sanzionatoria per un fatto commesso, le misure di sicurezza hanno riguardo alla attitudine del soggetto a commettere nuovi reati. Hanno pertanto una finalità social preventiva, potendo essere applicate anche nei confronti di soggetti assolti, perché ad esempio non imputabili, laddove il fatto commesso risulti comunque espressione di una pericolosità sociale del suo autore.
--	-------------	---------------	--------------	-------------------	---

In tema di misure di sicurezza...	Se la legge vigente al momento della loro ordinazione e quella al momento della loro esecuzione sono diverse, si applica quest'ultima	Se la legge vigente al momento della loro ordinazione e quella al momento della loro esecuzione sono diverse, si applica quella più favorevole	Si applica sempre la legge vigente al momento del commesso reato	Si applica la legge vigente al tempo del commesso reato se favorevole	La risposta corretta è la n. 1 In tema di misure di sicurezza, vige il principio per il quale le misure sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. In base all'art. 200 c.p.: "Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione. Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato. Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza". Dal tenore della disposizione deriva che, se in ossequio al principio di irretroattività in materia penale, non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione, non era previsto dalla legge come reato, tuttavia può applicarsi una misura di sicurezza per un reato per il quale, nel momento in cui fu commesso, non era prevista alcuna misura, ovvero era prevista una misura diversa o anche con modalità meno afflittive, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività.
-----------------------------------	---	--	--	---	--

La confisca...	Può essere ordinata nei solo confronti di soggetti socialmente pericolosi	È sempre obbligatoria	È obbligatoria in caso di sentenza di condanna	È obbligatoria se ha ad oggetto le cose che costituiscono il prezzo del reato	La risposta corretta è la n. 4 La confisca è la più importante fra le misure di sicurezza patrimoniali ed è prevista dall'art. 240 c.p. La disposizione prevede una differenziazione fra confisca facoltativa e obbligatoria. La confisca, ai sensi dell'art. 240, 2 co., lett. a, c.p. è obbligatoria quando ha ad oggetto le cose che costituiscono il prezzo del reato. Più in generale, la confisca obbligatoria deve essere sempre ordinata dal giudice e ha ad oggetto: - le cose che costituiscono il prezzo del reato, vale a dire il compenso derivante dal reato - i beni e gli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di reati c.d. "informatici" - le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato Diversamente, la confisca facoltativa è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice dal quale può essere ordinata, in caso di condanna, ed ha ad oggetto le cose che presentano un nesso causale ed eziologico con il fatto reato. Nello specifico: a) le cose che servirono materialmente o che, pur non utilizzate, erano comunque destinate a commettere il reato b) le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, intendendosi per prodotto il risultato empirico della condotta criminosa e per profitto tutte le utilità conseguite dalla commissione dell'illecito
----------------	---	-----------------------	--	---	--

Con riguardo alle misure di sicurezza...	Opera il principio di irretroattività	Vige il principio secondo il quale esse sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione	Un soggetto può esservi sottoposto per un fatto non previsto dalla legge come reato	Possono essere disposte dal questore	La risposta corretta è la n. 2 Con riguardo alle misure di sicurezza non opera il principio di irretroattività al pari di quello vigente in materia penale, bensì il principio secondo il quale esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione (art. 200 c.p.). Invero, il principio di irretroattività e la sua applicabilità alle misure di sicurezza, è controversa in dottrina. L'art. 200 c.p., con riferimento al tempo, prevede che le misure di sicurezza sono disciplinate dalla legge vigente al tempo della loro applicazione. Inoltre, introducendo l'ipotesi in cui il tempo della applicazione della misura sia diverso rispetto a quello della sua concreta esecuzione, stabilisce che si applica la legge vigente al momento della esecuzione. Dal tenore della disposizione deriva che, se in ossequio al principio di irretroattività in materia penale, non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione, non era previsto dalla legge come reato, tuttavia può applicarsi una misura di sicurezza per un reato per il quale, nel momento in cui fu commesso, non era prevista alcuna misura, ovvero era prevista una misura diversa o anche con modalità meno afflittive, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività.
--	---------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--

Sono misure di sicurezza...	L'arresto in flagranza di reato	La libertà vigilata e la confisca	L'arresto e la reclusione	La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza	La risposta corretta è la n. 2 La libertà vigilata e la confisca sono misure di sicurezza. Nello specifico. La libertà vigilata è una misura di sicurezza personale non detentiva (art. 228 c.p.). Essa consiste in una limitazione della libertà personale attuata mediante la sottoposizione ad una serie di prescrizioni di cui non ricorre, nel codice, elencazione tassativa, tali tuttavia ad assicurare il reinserimento (od il mantenimento) del destinatario di esse in un sano contesto sociale e, dall'altro lato, a prevenire la commissione di nuovi reati. La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale (art. 240 c.p.). La portata afflittiva della misura accomuna per certi versi la confisca ad una vera e propria sanzione. Di qui la controversa natura giuridica dell'istituto ed il suo inquadramento sistematico pur a fronte del dato formale rappresentato dall'inserimento della confisca fra le misure di sicurezza patrimoniali. Tale aspetto valorizza la finalità social preventiva della misura, tendente ad evitare che il bene, nella disponibilità del reo, possa agevolare la commissione di reati. Deve tuttavia considerarsi che l'applicazione della misura, diversamente dalle misure di sicurezza in generale, è sganciata da un giudizio di pericolosità del soggetto destinatario per espressa previsione normativa. Per altri versi, può dirsi che il giudizio di pericolosità investe il bene, non già pericoloso in quanto tale, bensì in quanto nella disponibilità del soggetto autore del reato.
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--	---

La confisca facoltativa ha ad oggetto...	Il prodotto o il profitto del reato e le cose che servirono materialmente o che erano comunque destinate a commettere il reato	Il prezzo del reato	Le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato	I beni e gli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati c.d. informatici	La risposta corretta è la n. 1 La confisca è la più importante fra le misure di sicurezza patrimoniali ed è prevista dall'art. 240 c.p. Essa consiste nell'espropriazione a favore dello Stato, di cose che servono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto. In generale la confisca tende a prevenire la commissione di nuovi reati attraverso l'espropriazione di cose che provenendo da reato, o ad esso legate per l'esecuzione, mantengono un collegamento e/o un'attrattiva con il reato. La disposizione prevede una differenziazione fra confisca facoltativa e obbligatoria. La confisca, ai sensi dell'art. 240, 1 c.p., è facoltativa quando ha ad oggetto le cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. La ordinazione della confisca facoltativa, a differenza di quella obbligatoria, è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice dal quale può essere ordinata, in caso di condanna, ed ha ad oggetto le cose che presentano un nesso causale ed eziologico con il fatto reato. Nello specifico: a) le cose che servono materialmente o che, pur non utilizzate, erano comunque destinate a commettere il reato b) le cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, intendendosi per prodotto il risultato empirico della condotta criminosa e per profitto tutte le utilità conseguite dalla commissione dell'illecito
--	--	---------------------	--	---	--

Le misure di prevenzione...	Sono applicabili solamente in conseguenza di una condanna irrevocabile per un delitto	Sono applicabili solamente in conseguenza di una condanna irrevocabile per una contravvenzione	Sono applicabili indipendentemente dalla commissione di un precedente reato	Non sono più applicabili nel nostro ordinamento in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale	La risposta corretta è la n. 3 Le misure di prevenzione, a differenza delle misure di sicurezza che presuppongono, di norma, la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, possono essere applicate indipendentemente dalla commissione di un reato (che tendono a prevenire). Ed infatti, presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione è la semplice esistenza di un indizio (o sospetti) a carico del soggetto destinatario. Quest'ultimo, però, deve essere socialmente pericoloso, ovvero: a) deve ritenersi che sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, sulla base di elementi di fatto b) deve ritenersi che viva abitualmente, anche solo in parte, con i proventi di attività delittuose, in ragione della sua condotta e del suo tenore di vita c) deve ritenersi che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono a rischio l'integrità fisica o morale di minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, sulla base di elementi di fatto Le misure di prevenzione si distinguono in personali e patrimoniali. Le misure di prevenzione personali sono: - l'avviso orale - il rimpatrio con il foglio di via obbligatorio - la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - il divieto e l'obbligo di soggiorno Le misure di prevenzione reali (o patrimoniali) sono dirette a colpire i cespiti che si abbia motivo di ritenere costituiscano reimpiego di attività illecite. Esse sono: - il sequestro anticipato, disposto nel corso del procedimento finalizzato all'applicazione della misura di prevenzione della confisca - e la cauzione
-----------------------------	---	--	---	---	--

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è...	Una misura alternativa alla detenzione	Una misura di sicurezza	Una pena accessoria	Una misura di prevenzione personale	La risposta corretta è la n. 4 La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è una misura di prevenzione personale disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche. In linea generale, può dirsi che le misure di prevenzione sono misure special-preventive, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, perciò si dicono misure ante delictum o praeter delictum. Soggetti destinatari di tale misura sono coloro che pur avendo ricevuto l'avviso orale del Questore non lo hanno rispettato. Con l'avviso orale il soggetto destinatario, a cui carico sussistono sospetti, è esortato a cambiare condotta adottando un comportamento conforme alle legge. Se trascorsi sessanta giorni, o comunque non più di tre anni, la persona avvisata non ha modificato la propria condotta, il Questore può chiedere al Presidente del Tribunale competente l'applicazione della sorveglianza speciale. Se il Tribunale accoglie la richiesta di applicazione della misura, stabilisce anche la durata della stessa che non potrà essere inferiore all'anno, ma neanche superiore a cinque. Le prescrizioni oggetto della sorveglianza speciale sono relative agli orari, ai luoghi ed alle frequentazioni che il sorvegliato deve rispettare. Colui che contravviene le prescrizioni e gli obblighi della sorveglianza speciale commette un reato contravvenzionale punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
---	--	-------------------------	---------------------	-------------------------------------	---

La libertà vigilata...	Può sempre essere ordinata dal giudice in caso di condanna per delitto	Può sempre essere ordinata dal giudice in caso di condanna per delitto a pena pecuniaria	Può essere sempre ordinata dal giudice	Può essere ordinata dal giudice in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno	La risposta corretta è la n. 4 Ai sensi dell'art. 229 c.p., la misura di sicurezza della libertà vigilata può essere ordinata dal giudice, subordinatamente al giudizio circa la pericolosità sociale del soggetto, nei casi di delitti puniti con pena della reclusione in misura superiore ad un anno. La libertà vigilata è fra le misure di sicurezza personali non detentive. Essa consiste in una limitazione della libertà personale attuata mediante la sottoposizione ad una serie di prescrizioni di cui non ricorre, nel codice, elencazione tassativa. Le stesse sono tuttavia funzionali ad assicurare sia il reinserimento (od il mantenimento) del soggetto in un sano contesto sociale, sia a prevenire la commissione di nuovi reati. Può essere facoltativa o obbligatoria. Può essere ordinata nei confronti di soggetto condannato per delitto alla pena della reclusione per un tempo superiore ad un anno, ovvero nei casi in cui il codice prevede l'applicazione della misura di sicurezza per fatti non previsti dalla legge come reato (es. reato impossibile). In tali ipotesi, l'applicazione della libertà vigilata è facoltativa e rimessa alla discrezionale valutazione del giudice (art. 229 c.p.). Al contrario, la misura deve essere ordinata, sempre previa valutazione della pericolosità del soggetto: - nei confronti di soggetto condannato alla pena della reclusione per un tempo pari o superiore a dieci anni - in caso di liberazione condizionale - nei riguardi del soggetto dichiarato contravventore abituale o professionale che, non sottoposto a misura, commetta un nuovo reato, indifferentemente delitto o contravvenzione, che sia espressione della permanente abitudine o professionalità (art. 230 c.p.) - negli altri casi stabiliti dalla legge
------------------------	--	--	--	--	--

Le misure di sicurezza personali...	Si applicano anche agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato	Non si applicano nei riguardi di cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea	Si applicano nei riguardi dei cittadini stranieri, ma solo in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno	Si applicano nei riguardi di cittadini stranieri, con esclusione della sola libertà vigilata	La risposta corretta è la n. 1 Per espressa previsione normativa, ai sensi dell'art. 200 c.p., 3 co., le misure di sicurezza si applicano anche nei confronti dei cittadini stranieri e di quelli appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea che si trovano nel territorio dello Stato. Per la precisione nei primi due commi dell'art. 200 c.p. il legislatore si è preoccupato di disciplinare l'applicabilità delle misure di sicurezza nel tempo, prevedendo, nello specifico, che le misure di sicurezza sono disciplinate dalla legge vigente al tempo della loro applicazione. Inoltre, introducendo l'ipotesi in cui il tempo della applicazione della misura sia diverso rispetto a quello della sua concreta esecuzione, ha stabilito che si applica la legge vigente al momento della esecuzione. Dal tenore della disposizione deriva che, se in ossequio al principio di irretroattività in materia penale, non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione, non era previsto dalla legge come reato, tuttavia può applicarsi una misura di sicurezza per un reato per il quale, nel momento in cui fu commesso, non era prevista alcuna misura, ovvero era prevista una misura diversa o anche con modalità meno afflittive, senza che ciò comporti una violazione del principio di irretroattività. E ciò perché l'applicazione della misura viene valutata non nel momento della commissione del fatto, ma a quello della pericolosità del soggetto al momento dell'applicazione della misura.
-------------------------------------	---	--	--	--	--

La cauzione di buona condotta...	È una misura di sicurezza patrimoniale prevista per i soli delitti	È una misura di sicurezza patrimoniale prevista per le sole contravvenzioni	Non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque, a decorrere dal giorno in cui fu prestata	È causa di estinzione del reato	La risposta corretta è la n. 3 La cauzione di buona condotta è una misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 237 c.p. che consiste nella dazione, a titolo di cauzione, di una determinata somma di denaro, determinata dal giudice, alla cassa delle ammende, ovvero di prestare una determinata garanzia tramite ipoteca o fideiussione solidale. La paura di perdere la somma di denaro, ovvero di subire l'escussione della garanzia, dovrebbe indurre il soggetto destinatario della misura ad astenersi dalla commissione di ulteriori reati. Donde, l'effetto social-preventivo della misura. Per espressa previsione normativa, non può avere durata inferiore ad un anno e superiore a cinque, a decorrere dal giorno in cui fu prestata. Una cosa da tenere in debita considerazione è che nel sistema giudiziario italiano non esiste la cauzione così come conosciuta dal sistema di Criminal Law statunitense, il che comporta che, nel nostro ordinamento, non può essere concessa una cauzione in sostituzione di una misura cautelare, personale o patrimoniale che sia. La cauzione di buona condotta si applica discrezionalmente una volta che il giudice ne abbia valutato l'utilità (o meno) nei confronti di: - trasgressori degli obblighi relativi alla libertà vigilata - trasgressori del divieto di frequentare osterie o dispacci di bevande alcoliche - a coloro che terminano il periodo di ricovero in casa di lavoro o colonia agricola, se il giudice non ordina la libertà vigilata
----------------------------------	--	---	--	---------------------------------	--

